

Comune di Schignano

(Provincia di Como)



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

VIGENTE D.C.C. 27.05.2013 n°. 12 B.U.R.L. 23.07.14 n°. 30

1[^] VARIANTE

RELAZIONE

V1-Re

febbraio 2018

Progettazione urbanistica:

Dott. arch. Giuseppe Tettamanti *iscr. albo di Como n°. 165-A*



ADOZIONE	D.C.C. _____ n°. __
OSSERVAZIONI/APPROVAZIONE	D.C.C. _____ n°. __
PUBBLICAZIONE B.U.R.L.	D.C.C. _____ n°. __

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

1 - Premessa

Il Comune di Schignano è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con D.C.C. 27.05.2013 n°. 12.

Il conseguimento dell'efficacia giuridica corrisponde alla data di pubblicazione sul B.U.R.L. dell'avviso di deposito di tale deliberazione consiliare (23.07.2014 n. 30).

La Giunta Comunale, con propri atti di indirizzo 10.11.2016 n°. 53 e 54 ha dato avvio al procedimento di formazione della presente variante unitamente alla connessa verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), provvedendo contestualmente alla individuazione delle autorità procedente e competente secondo la disciplina dettata dall'art. 4, commi 3 bis e 3 ter, L.R. 12/05 cit. Alla scadenza del corrispondente pubblico avviso (BURL 25.01.2017 n. 4) sono pervenute 2 istanze.

Rispetto agli adempimenti stabiliti dall'art. 13, comma 2, pari Legge, è stato conferito l'incarico esterno per le incombenze professionali finalizzate alla redazione della variante stessa.

2 - Linee programmatiche

A oltre tre anni dalla vigenza del P.G.T., rilevata la necessità di incentivare il recupero dei nuclei di antica formazione attraverso modalità procedurali più snelle e di perfezionare l'impianto normativo anche alla luce delle innovazioni legislative nazionali (L. 98/13, L. 164/14, D.Vo 25.11.2016 n. 222, D.P.R. 13.02.2017 n. 31) e regionali (L.R. 31/2014, L.R. 38/2015, L.R. 7-14-15-16/2017) nel frattempo promulgate, la variante fissa a tal fine gli apporti tecnico-disciplinari suscettibili di adeguare il Piano delle Regole. Il tutto quale anticipazione della fase di monitoraggio delle azioni e degli interventi consentiti dal P.G.T., incombenza da esercitare in occasione della prima verifica ed aggiornamento del Documento di Piano, ai sensi delle tempistiche impresse dalla L.R. 16/17 cit. modificativa della L.R. 31/14.

3 - La variante: identificazione e contenuti

Tenuto conto delle linee guida dettate nella richiamata deliberazione comunale, la presente variante ha introdotto modifiche, integrazioni e sostituzioni/soppressioni relativamente ai seguenti articoli delle NTA vigenti (elaborato R3[■] del Piano delle Regole):

- a) Art. 3 Componenti scomputabili dal calcolo volumetrico.
- b) Art. 5 Distanze.
- c) Art. 14 Attuazione degli interventi. Titolo abilitativo convenzionato.
- d) Art. 14bis Sistema distributivo commerciale.
- e) Art. 16.1 NAF. Nuclei di Antica Formazione.
- f) Art. 17.2 TUV. Tessuto Urbano ad alta incidenza di Verde.
- g) Art. 17.3 TTR. Tessuto Turistico-Ricettivo.
- h) Art. 18.1 ATR. Convenzione.
- i) Art. 18.2 RFR. Convenzione.
- j) Art. 19.1 PAU. Protezione Ambientale Urbana.
- k) Art. 19.2 RNP. Riqualficazione Naturale e Paesistica.

Articolo aggiunto:

1) Art. 13quater Ritrovamenti archeologici.

4 - Percorso metodologico sulla procedura di VAS

4.1 Rapporto preliminare e conferenza

A mente dell'art. 4, comma 2 bis, L.R. 12/05 cit., la variante, inerendo soltanto il Piano delle Regole comporta la verifica di assoggettabilità a processo di V.A.S., tenuto comunque conto del Rapporto Ambientale vigente e del relativo parere motivato.

Conseguentemente con avviso 22.12.2017 prot. 1819 l'autorità procedente ha convocato la conferenza di verifica il 02.02.2018, per le cui risultanze si rimanda all'apposito verbale. Vi si evincono in particolare i seguenti pareri.

- Terna Rete Italia prot. ric. 04.01.2018 n. 19
Comunicazione di non partecipazione
- Enel X prot. ric. 08.01.2018 n. 29
Comunicazione di non partecipazione
- Provincia di Como prot. ric. 24.01.2018 n. 124
- Soprintendenza A.B.A.P. prot. ric. 26.01.2018 n. 137
- ARPA Lombardia prot. ric. 30.01.2018 n. 163
- ATS Montagna prot. ric. 02.02.2018 n. 185

Dopo la chiusura dei lavori è pervenuta la nota della Regione Lombardia prot. ric. 02.02.2018 n. 192 ore 12,20.

A tale proposito si precisa:

Provincia di Como

Considerate le motivazioni addotte in ordine alla necessità di evitare significative alterazioni ai valori ecologici e paesaggistici di aree connotate da elevati livelli di biodiversità e integrità ambientale (art. 11 NTA del PTCP), si condivide la richiesta di stralciare dagli artt. 19.1 e 19.2 la parte del dispositivo recante l'ammissibilità di fabbricati accessori.

Soprintendenza

Attesa la segnalazione del ritrovamento archeologico nel territorio comunale di cui alla precedente nota Sop. BB.AA. 23.12.09 prot. 14944, si provvede ad introdurre nelle NTA apposito art. 13quater di descrizione del sito ed in cartografia il corrispondente riferimento identificativo.

ARPA Lombardia

Sotto il profilo delle valutazioni tecniche si dichiara la insussistenza di particolari criticità di natura ambientale, raccomandando di porre in atto tutte le misure previste dalla normativa, anche attraverso l'adeguamento del Regolamento Edilizio, per contenere l'aumento delle pressioni sulle matrici ambientali.

ATS Montagna

Si invita a introdurre le modifiche all'art. 4 NTA (altezza edifici ecc.) derivanti dalla L.R. 03.03.2017 n. 6, art. 60bis, recante l'abolizione del Regolamento Locale di Igiene

tipo, suggerendo di considerare quanto osservato nel parere stesso, anche in ordine a tematiche proprie del Regolamento Edilizio (es: prevenzione gas radon e infortuni sul lavoro).

Regione Lombardia

Si provvede a recepire nelle NTA le disposizioni impartite dalla L.R. 4/2016 e dalla D.G.R. X/6738/2017.

Rappresenta invece materia propria del Regolamento Edilizio l'adeguamento ai criteri e ai metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica di cui alla D.G.R. X/7372/2017 in attuazione dell'art. 58bis L.R. 12/2005.

4.2 Decreto di non assoggettabilità

Attesa la insussistenza di possibili impatti negativi sull'assetto paesaggistico generale, ne è scaturito il decreto di non assoggettabilità alla procedura di VAS 02.02.2018 prot. 13.03.2018 n. 245.

5 - Conclusioni

La variante non ha coinvolto il Documento di Piano, mantenendo peraltro inalterata la soglia del consumo di suolo indicata dal P.G.T. vigente. Ne deriva che essa possiede i requisiti di conformità con l'impianto pianificatorio sovraordinato e con gli indirizzi di tutela ivi collegati come riconosciuto dal Rapporto Preliminare VAS. Inoltre a mente dell'art. 13 comma 5, secondo periodo L.R. 12/05 cit., non è dovuta l'acquisizione del provvedimento di compatibilità della Provincia.